

- Anno 2022 (12 rate mensili di euro 148,76) euro 1.785,12
- Anno 2023 (12 rate mensili di euro 148,76) euro 1.785,12
- Anno 2024 (12 rate mensili di euro 148,76) euro 1.041,32;

Considerato che nessun creditore ha espresso il suo consenso e che quindi si è verificata l'ipotesi di cui all'ultimo capoverso del comma 1 dell'art. 11 della L.3/2012;

Rilevato dunque, come da attestazione definitiva dell'OCC, che la proposta ha ricevuto il voto favorevole nella percentuale del 100%;

Rilevato che l'OCC ha trasmesso ai creditori dissenzienti la relazione sul voto e sul raggiungimento della percentuale di cui all'art 11 comma 2 allegando il contenuto dell'accordo;

Rilevato che l'OCC ha attestato che non sono pervenute contestazioni, sicché non si procede alla valutazione della convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all'ipotesi alternativa della liquidazione concorsuale, bensì, in via esclusiva, alla verifica della legittimità del procedimento e della fattibilità del piano oggetto della proposta di accordo;

Considerato che non risulta il compimento di atti di frode;

Considerato che l'OCC ha provveduto alla rituale comunicazione della proposta e del decreto rassegnato;

Considerato che l'OCC ha attestato la sussistenza di tutti i presupposti di legge, la mancanza delle condizioni ostative e ha concluso per la piena fattibilità dell'accordo, con ragionamento diffuso, chiaro, logico ed esaustivo, come tale integralmente richiamato nella presente sede;

P.Q.M.

- 1) omologa l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da MANUELA MORO [C.F. MROMNL69S50F979D]
- 2) dispone che l'OCC nominato, dott.ssa Giovanna Canu, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo vigilando sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori e al GD eventuali irregolarità;
- 3) dispone l'immediata pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Nuoro, a cura e spese della ricorrente;
- 4) dà atto che l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità ex art. 10, co. 2, L. n. 3/2012 e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;
- 5) nulla dispone sulle spese del procedimento;
- 6) manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte ricorrente, nonché all'OCC.

Si comunichi.

Nuoro, 13/04/2020

Il Giudice
Dott.ssa Carlotta Bruno